



Istituto d'Istruzione Superiore "U. Masotto"
con sezioni Istituto Tecnico Commerciale e Liceo Scientifico associate
Via G. Marconi, 1 - Via A. Veronese, 4
Noventa Vicentina (VI)

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

TRA

L'Istituto d'Istruzione Superiore "U. Masotto" (di seguito soggetto promotore) con sede in Noventa Vicentina, via Veronese 4, codice fiscale 80020650240 rappresentato dal preside prof. Formaggio Carlo Alberto nato a Noventa Vicentina il 04/07/57

E

COMUNE DI ALBETTONE (di seguito soggetto ospitante)

con sede legale in ALBETTONE codice fiscale 00538020249

rappresentata dal sig. DR. GERMANO COMPARIN nato a CAMPIGLIA DEI BERICI VI il 11/09/1965

PREMESSO

Che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra lavoro e studio nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1 lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n. 1859 e successive modificazioni ed integrazioni.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n.196 il soggetto ospitante s'impegna ad accogliere presso le sue strutture alcuni soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta del soggetto promotore, ai sensi dell'art 5 del D.M. 25 marzo 1998, n.142, decreto attuativo dell'art.18 della legge 196 del 24 giugno 1997 e successive modifiche ed integrazioni e nei limiti fissati dal comma 3 dell'art. 1 del medesimo decreto

ARTICOLO 2

1. Il tirocinio formativo e d'orientamento, ai sensi dell'art. 18 comma 1 lettera d) della legge 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale indicato dal soggetto ospitante.
3. Per i neodiplomati si prevede la possibilità di rientrare presso l'Istituto "U. Masotto" per effettuare incontri di verifica con i docenti scolastici circa l'andamento dello stage e partecipare a lezioni riguardanti tematiche aziendali, utilizzo di programmi software e approfondimenti di lingue straniere.
4. Per ciascuno tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - Il nominativo del tirocinante;
 - I nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
 - Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenze in azienda;
 - Le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - Gli estremi identificativi dell'assicurazione per la responsabilità civile.

ARTICOLO 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e d'orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e d'orientamento;
- rispettare le norme in materia d'igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio
- avvisare, in caso di assenza motivata, sia il soggetto ospitante che il soggetto promotore

ARTICOLO 4

1. Il soggetto promotore assicura i tirocinanti esclusivamente per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante o svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i termini previsti dalla normativa vigente, all'istituto assicurativo (facendo riferimento al numero della polizza assicurativa del soggetto promotore) ed al soggetto promotore.
2. In caso di infortunio occorso al tirocinante, considerato che a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.P.R 9/4/99 n. 156 – 18 giugno 1999- la copertura infortunistica dei soggetti impegnati in tirocini formativi e di orientamento promossi dagli istituti secondari superiori per le finalità previste dall'art.1 del D.L n.142/98 è assicurata mediante la speciale forma di "gestione per conto dello stato", il soggetto ospitante è tenuto a:
 - denunciare l'infortunio all'Autorità di Pubblica Sicurezza del luogo dove si è verificato l'infortunio stesso, entro e non oltre 2 (due) giorni;
 - denunciare l'infortunio alla sede INAIL competente, entro e non oltre 2 (due) giorni, decorrenti da quello in cui ne ha avuto conoscenza. Tale denuncia dovrà essere corredata da certificato medico.Copia dell'intera documentazione di cui ai punti a) e b) dovrà essere inviata per conoscenza al soggetto promotore.
3. il soggetto promotore s'impegna a comunicare alla Direzione regionale del ministero del lavoro, alla Direzione provinciale del ministero del lavoro, nonché alle rappresentanze sindacali provinciali del territorio di competenza i nominativi degli stagisti e del soggetto ospitante, la località di svolgimento del tirocinio ed il periodo di formazione.

ARTICOLO 5




Nell'ambito e nei limiti stabiliti dall'art.1 comma 3, del Decreto Ministeriale n. 142/98, il soggetto ospitante si impegna a:

- garantire allo stagista l'assistenza e la formazione necessaria al buon esito del tirocinio nel rispetto dei contenuti del progetto attraverso l'impegno del responsabile aziendale;
- rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro
- informare l'ente promotore di qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante.

ARTICOLO 6

- 1) I tirocini di formazione ed orientamento hanno una durata che varia in funzione dei candidati e degli obiettivi del progetto e comunque non superiore a sei mesi.
- 2) La presente convenzione decorre dalla data sottoindicata, ha durata di un anno e viene tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti entro tre mesi dalla scadenza.
- 3) Per quanto non espressamente previsto alla data della presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Noventa Vicentina,

Firma per il soggetto promotore		IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. Carlo Alberto FORMAGGIO 
Firma per il soggetto ospitante		IL RESPONSABILE DI POSIZ. ORG. Germano Dr. COMPARIN